

Fondazione FASC
Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri

APPALTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA FINANZIARIA (INVESTMENT ADVISOR)

CAPITOLATO TECNICO - SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

FASC Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri (di seguito definito "FASC"), con sede legale in Milano, Via Tommaso Gulli 39, CF 80078850155, nella persona del suo legale rappresentante, Claudio Claudiani, nato a Terni il 8/1/1948, nella sua qualità di Presidente

E

la società

(di seguito FASC ed Appaltatore, Investment Advisor e, congiuntamente considerati, sono definiti le "Parti").

PREMESSE

- 1.** Il FASC, già Ente di diritto pubblico per effetto della L. n. 70/1975, e trasformato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in Fondazione di diritto privato in attuazione del disposto di cui all'articolo 1 del D. lgs. n. 509/1994, ha lo scopo di assicurare trattamenti previdenziali aggiuntivi a favore dei dipendenti con qualifica di impiegati e quadri di aziende che applicano il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, il CCNL per il personale dipendente dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi e che sono iscritte ai fini contributivi e previdenziali presso l'INPS nel settore Terziario.
- 2.** Con bando pubblicato in data il FASC ha indetto una procedura ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, (codice dei contratti pubblici) per l'affidamento del servizio di Consulenza Finanziaria delle risorse della Fondazione FASC, da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 3.** In seguito all'espletamento della procedura di gara, il FASC ha aggiudicato il servizio all'Appaltatore alle condizioni economiche previste nell'offerta presentata da quest'ultimo.
- 4.** Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del FASC in data il servizio è stato aggiudicato all'Appaltatore in via definitiva ed è stato delegato il Presidente, quale legale rappresentante della Fondazione, alla sottoscrizione del presente contratto.
- 5.** L' Appaltatore, come accertato all'esito delle operazioni di gara, è risultato in possesso dei requisiti speciali di partecipazione previsti dal Bando e dal Disciplinare.

6. L'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per l'importo di € mediante

ART. 1 (Oggetto del Contratto)

Con l'appalto di cui al presente contratto, FASC, Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri, persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94, affida all'appaltatore, per il periodo di due anni, le seguenti attività:

1. Elaborazione di proposte del Processo di Investimento, incluse le procedure di selezione ed implementazione degli impieghi;
2. Gestione dell'Asset allocation tattica con proposte di sovrappesi o sottopesi in ottica difensiva od opportunistica a fronte della situazione contingente dei mercati
3. Analisi e valutazione di investimenti liquidi o illiquidi incluse quelle delle selezioni di fondi e di mandati di gestione; preparazione dei documenti di gara e di selezione;
4. Monitoraggio della gestione dei mandati e formulazione di proposte di eventuali revisioni delle linee guida e dei limiti di investimento;
5. Attività informativa di tipo macro e microeconomico, scenario analysis e monitoraggio portafoglio;
6. Studio e analisi nella selezione dei principi ESG;
7. Attività di formazione del personale della Fondazione su procedure, metodologie di calcolo e di valutazione e sistemi, anche informatici, utilizzati dall'advisor nello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto;
8. Supporto nella redazione di eventuali documenti richiesti da organi istituzionali e di controllo e da Enti vigilanti;
9. Supporto al Comitato Esecutivo della Fondazione ed al Consiglio di Amministrazione su materie finanziarie;
10. Partecipazione alle riunioni periodiche con i gestori dei mandati;
11. Partecipazione del responsabile/referente alle riunioni del Comitato Esecutivo della Fondazione sui punti all'ordine del giorno di natura finanziaria e, ove ritenuto necessario, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Tutte le attività indicate comporteranno l'elaborazione di idonea reportistica riferita agli investimenti con livelli di aggregazione crescenti dal singolo strumento finanziario al portafoglio complessivo.

L'Appaltatore, in particolare, sarà tenuto a informare puntualmente il FASC in merito alla situazione contingente dei mercati e a fornire tempestivamente all'Ente specifiche indicazioni sulle modifiche della strategia di investimento che si renderanno necessarie, di volta in volta, per finalità difensive od opportunistiche.

Le attività oggetto del contratto riguardano l'insieme degli asset mobiliari e immobiliari di proprietà dell'Ente, allo stato, risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e suscettibili delle integrazioni e modificazioni connesse alla concreta operatività dell'Ente stesso.

Le attività elencate nel presente articolo dovranno essere svolte in assenza di situazioni di conflitto d'interesse, dunque, in condizione di indipendenza da Istituti di credito, assicurazioni, gestori, advisor e ogni altro intermediario finanziario.

Al 31/12/2022 il portafoglio finanziario complessivo della Fondazione FASC

Tipologia	Patrimonio in mln di € a bilancio
Polizze assicurative	53,1
Gestioni patrimoniali	317,5
Fondi Infrastrutturali	14,6
Titoli obbligazionari diretti	118,8
Azioni Banca d'Italia	50,0
Liquidità	15,5
Partecipazioni immobiliare	333,2
TOTALE	902,7

L'Asset Allocation Strategica è costruita sulla base dell'Asset and Liability Management al fine di realizzare una gestione ottimale del portafoglio in presenza dei limiti indicati dalle passività.

L'Advisor fornirà le sue attività di supporto tenendo conto della struttura di portafoglio attuale e prospettica in collaborazione con la struttura interna e con il Risk Manager esterno.

L'operato dell'Advisor dovrà essere improntato a criteri di efficienza, efficacia, tempestività e riservatezza.

All'Advisor è inibita, a qualunque titolo l'attività di gestione, anche indiretta, del portafoglio di investimento della Fondazione.

Ogni metodologia di analisi, impiegata per l'esecuzione dell'incarico, dovrà essere corredata da specifica documentazione.

Si precisa che ogni metodologia o tecnica di analisi e verifica impiegata per l'esecuzione dell'incarico, dovrà essere illustrata in uno specifico documento che ne descriva le

modalità di calcolo (dall'individuazione dei dati di input all'ottenimento dei dati finali) così da permettere al personale della Fondazione la verifica e l'eventuale replica.

L'Advisor si impegna a consentire alla Fondazione adeguate verifiche in merito alla base dati utilizzata, e alle metodologie di analisi impiegate.

La Fondazione si riserva l'esercizio di ogni potere di controllo sulle attività complessivamente svolte dall'Advisor aggiudicatario e quindi, tra l'altro, si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento:

- il rispetto degli obblighi e degli impegni assunti ai sensi del presente Capitolato, e della documentazione di Gara;
- l'adeguatezza e le capacità tecniche, finanziarie ed organizzative dell'Advisor;
- l'attendibilità delle analisi e della reportistica inviata dall'Advisor;
- il rispetto degli standard quanti/qualitativi richiesti per le prestazioni e per le relazioni da fornire;
- l'esecuzione del contratto secondo buona fede (art 1375 c.c.);
- assenza di conflitti di interessi nello svolgimento dell'incarico.

Rientrano nella nozione di conflitto di interesse le situazioni nelle quali, nell'esercizio dei servizi richiesti si determini una contrapposizione tra gli interessi dell'Advisor e quelli della Fondazione.

Le eventuali verifiche effettuate dalla Fondazione, anche in assenza di contestazioni, non esonereranno l'Advisor dalle proprie responsabilità ai sensi del presente Capitolato e della documentazione di gara.

Ogni richiesta di chiarimento inoltrata dalla Fondazione all'appaltatore dovrà essere riscontrata nel più breve tempo possibile e, comunque, formalmente e per iscritto, non oltre due giorni lavorativi dall'inoltro della stessa. Il mancato riscontro nel termine assegnato costituirà grave inadempimento.

Tutti i report inerenti le attività dei servizi ed ogni altro documento o relazione trasmessi dall'Advisor alla Fondazione dovranno essere redatti in lingua italiana e accompagnati da un glossario esplicativo delle terminologie e degli acronimi utilizzati.

Allo stesso modo la lingua italiana dovrà essere utilizzata nei rapporti con gli organi della Fondazione e dal responsabile della commessa.

La Fondazione si riserva altresì di richiedere l'ampliamento dei servizi di Investment Advisory a fronte di sopravvenute esigenze conseguenti all'entrata in vigore di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative afferenti l'attività della Fondazione, conformemente con quanto previsto dall'art. 120 del Codice degli Appalti.

ART. 2 **(Definizione del Processo di Investimento)**

La governance della Fondazione in materia di gestione delle differenti fasi del processo di investimento, ha l'obiettivo di controllare, tracciare e disciplinare le attività relative a:

- Selezione investimenti
- Implementazione investimenti
- Monitoraggio
- Disinvestimenti

Tale processo di governance è descritto in appositi documenti. In particolare è definito nelle sue linee generali nello Statuto della Fondazione e nel Regolamento di attuazione dello Statuto e più nello specifico nel Regolamento degli Investimenti e nel Documento di Programmazione degli investimenti (DPI) nonché in sezioni delle procedure operative.

L'Advisor si impegna ad esaminare i predetti documenti relativi alla governance in materia di investimenti, in collaborazione con le persone della struttura della Fondazione e con qualsiasi altro prestatore di servizi o organi che si ritenga necessario, e a verificarne i possibili miglioramenti in termini di efficacia ed efficienza.

L'Advisor si impegna altresì a verificare la rispondenza dei predetti documenti alle leggi vigenti in materia nonché la loro conformità alle norme e regole standard di settore.

L'Advisor, se lo riterrà necessario, proporrà modifiche ai predetti documenti in quanto funzionali al raggiungimento di obiettivi di medio lungo termine o necessari a causa di un sopravvenuto mutamento del contesto normativo.

Con periodicità annuale l'Advisor si dovrà verificare la necessità di miglioramenti dei documenti in questione e la verifica di eventuali adeguamenti normativi.

ART. 3 **(Selezione e monitoraggio degli investimenti)**

L'Advisor avrà la responsabilità di supportare la Fondazione nel processo di selezione degli investimenti, in coerenza con lo schema di Asset Allocation Strategica e Asset Allocation Tattica.

L'Advisor, dovrà analizzare le consistenze attuali del Patrimonio della Fondazione, e, raffrontando lo schema della situazione attuale con quello dell'AAS, dovrà indicare un percorso ideale di convergenza verso l'AAS, nel rispetto dei limiti di tipo tattico (AAT) individuando investimenti coerenti per profilo di rischio/rendimento con gli obiettivi fissati dalla Fondazione e che permettano questa convergenza.

Il processo di selezione è orientato all'individuazione dei migliori strumenti finanziari per le diverse classi di investimento previste nell'AAS.

L'Advisor fornirà una lista di possibili investimenti per implementazione dell'AAS con cadenza mensile per gli Investimenti tradizionali e trimestrale per quanto riguarda gli investimenti alternativi.

L'Advisor dovrà fornire supporto, in assenza di conflitto di interesse, nel processo di valutazione e selezione dei singoli investimenti patrimoniali sia tradizionali che alternativi.

L'Advisor fornirà il completo supporto nella gestione delle selezioni degli strumenti finanziari. In particolare:

- Scelta della procedura di gara;
- Preparazione della documentazione di gara o selezione con l'individuazione dei parametri tecnici economici rilevanti per la scelta;
- Svolgimento della gara o selezione con partecipazione alla sedute pubbliche o riservate;
- Presentazione al Comitato Esecutivo e Consiglio di Amministrazione del risultato della gara e assistenza nella aggiudicazione.

L'advisor finanziario svolgerà attività di "due diligence" degli strumenti finanziari selezionati per l'investimento.

Individuazione continua degli investimenti da proporre alla Fondazione per l'investimento delle disponibilità liquide.

L'Advisor dovrà monitorare gli investimenti effettuati allo scopo di verificare che le dinamiche dei medesimi rispettino le attese, in termini di rendimento e rischio, o se viceversa questi debbano essere riconsiderati.

L'Advisor dovrà costantemente supportare il processo di ottimizzazione dei parametri di rischio, anche in coordinamento con le risultanze del Risk Manager; inoltre l'Advisor dovrà verificare ed evidenziare dove specifiche aree di investimento potranno essere migliorate.

Nel percorso di convergenza verso l'AAS infatti, compito dell'Advisor sarà quello di indicare dove, nel rispetto delle ponderazioni delle singole categorie di investimento e dei limiti quantitativi fissati sull'AAS e AAT, sia possibile ottimizzare i singoli comparti perseguendo un costante miglioramento di alcuni parametri rispetto gli standard di mercato.

In materia ESG l'Advisor si impegna alla creazione e manutenzione, in collaborazione con il Servizio Patrimonio- Area finanza, di un modello ESG scoring al fine di individuare e monitorare i rischi ESG cui il Patrimonio della Fondazione è soggetto.

L'Advisor si impegna alla redazione di un report mensile e ad effettuare un incontro mensile per la discussione del relativo report e la verifica degli andamenti degli investimenti realizzati nonché di quelli in essere fornendo indicazioni di tipo quali - quantitative sulla dinamica dei rischi e analisi degli scostamenti.

ART. 4 **(Selezione, gestione e controllo dei mandati)**

L'Investment advisor su richiesta della Fondazione offrirà il supporto tramite gara nella selezione di gestori finanziari cui affidare appositi mandati di gestione.

In particolare all'advisor è richiesto:

- Supporto nella scelta della procedura di gara più idonea;
- Preparazione della documentazione di gara con l'individuazione dei requisiti tecnici/economici, nonché dei parametri professionali rilevanti per la scelta del gestore;
- Assistenza durante tutte le fasi di svolgimento della gara e partecipazione alla sedute pubbliche o riservate;
- Presentazione al Comitato Esecutivo e Consiglio di Amministrazione del risultato della gara e assistenza nella aggiudicazione.

L'Investment advisor supporterà la Fondazione nella definizione delle linee di indirizzo della gestione e dei limiti di investimento dei mandati.

Sarà, responsabile, insieme alla Banca Depositaria, del controllo del rispetto dei limiti di investimento dei mandati.

L'investment advisor inoltre parteciperà agli incontri periodici programmati con i gestori finanziari per la valutazione dei risultati ottenuti dal mandato e, se necessario, evidenzierà alla Fondazione eventuali azioni correttive nel rispetto dell'AAS e dei limiti di tipo tattico (AAT).

ART. 5 **(Analisi Macroeconomica)**

A supporto delle attività generali, nonché alle specifiche attività relative all'AAT, l'Advisor avrà l'obbligo di fornire servizi di ricerca macroeconomica tramite analisi di scenario finalizzate ad indicare l'evoluzione di mercato a livello globale in termini di:

- politica monetaria e fiscale;
- dinamica GDP;
- dinamica dei tassi di interesse;
- dinamica inflattiva;
- dinamica valutaria;
- dinamica materie prime;
- trend di mercato ed analisi di shock.

Inoltre, l'Advisor dovrà fornire analisi sull'andamento degli indici di mercato e dei principali *benchmarks*, e sulle relative *asset class*, in termini di rischio/rendimento. L'Advisor dovrà

altresì fornire specifiche informative sulle caratteristiche di andamento storico ed attuale su specifiche categorie tematiche di rischio su cui la Fondazione voglia valutare possibili investimenti.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente punto, l'Advisor dovrà rappresentare dettagliatamente le fonti di reperimento ed elaborazione delle informazioni utilizzate nonché dettagliare se l'output fornito sia il frutto di elaborazione proprietaria realizzata attraverso specifica struttura interna o proveniente da fonti esterne.

L'Advisor si impegna ad inviare almeno un report trimestrale con la rappresentazione delle analisi sui punti riportati in precedenza, nonché a fornire, quando disponibile un aggiornamento degli Scenari Macroeconomici anche in relazione all'accadimento di eventi rilevanti dal punto di vista economico, finanziario e politico, che possano impattare sulle strategie di investimento.

L'Advisor, inoltre si impegna ad inviare una relazione macroeconomica annuale, che la Fondazione potrà utilizzare nella redazione dell'apposita sezione all'interno del bilancio di esercizio.

L'invio dello scenario macroeconomico annuale dovrà essere effettuato prima della redazione del Bilancio e comunque entro la fine del mese di Febbraio.

ART. 6 **(Ulteriori Obblighi in capo all'aggiudicatario)**

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nello svolgimento delle prestazioni previste, l'Advisor si obbliga a compiere le seguenti attività:

- a collaborare alla redazione di documentazione interna, fornendo dati e tabelle, su specifica richiesta della Struttura;
- b fornire formazione su procedure, metodologie di calcolo e di valutazione e sistemi anche informatici, utilizzati dall'Advisor nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto;
- c supporto nella predisposizione della documentazione richiesta dalle Autorità di vigilanza;
- d fornire aggiornamenti periodici sulla normativa in materia finanziaria che possa interessare la Fondazione;

ART. 7 **(Durata dell'appalto)**

La durata del contratto (escluse le eventuali opzioni) è di due anni decorrenti dalla data di stipula o da altra data concordata tra le parti per iscritto.

Non è previsto il rinnovo del contratto.

Il FASC avrà la facoltà di prorogare il contratto con l'appaltatore uscente per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di affidamento del contratto.

ART. 8 (Corrispettivo)

Il corrispettivo per il biennio del servizio è pari a complessivi € XXX.XXX,00 oltre IVA. Non sono previsti oneri per la sicurezza.

ART. 9 (Composizione del gruppo di lavoro)

L'impresa aggiudicataria si obbliga, per la durata del contratto, a mantenere la medesima composizione del gruppo di lavoro, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali, rispetto a quella indicata in sede di gara. Eventuali modifiche della composizione del gruppo di lavoro dovranno essere preventivamente approvate dalla Fondazione; la società si obbliga, pertanto, a comunicare tempestivamente alla Fondazione eventuali variazioni dei componenti del suddetto gruppo di lavoro.

La Fondazione si riserva la facoltà di esprimere un giudizio quali-quantitativo sulle attività svolte dal gruppo di lavoro; qualora la Fondazione riscontri una non conformità dell'affidatario ai propri standard qualitativi potrà richiedere la sostituzione di uno o più membri del gruppo dandone adeguata motivazione.

ART. 10 (Responsabile del Servizio)

L'Appaltatore dovrà nominare una o più persone qualificate quale Responsabile del servizio o di parti autosufficienti di esso per coordinare il personale addetto. Il Responsabile avrà il compito di assicurarsi che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti.

Il Responsabile del servizio dovrà essere sempre reperibile per la risoluzione immediata di eventuali problemi. L'Appaltatore dovrà altresì nominare, contestualmente alla nomina del Responsabile del servizio, almeno un sostituto che opererà in caso di assenza del Responsabile stesso.

ART. 11 (Pagamenti)

La fatturazione dei servizi oggetto del presente capitolato avverrà in rate trimestrali. Il pagamento del corrispettivo del servizio dovrà avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa fattura elettronica.

Sull'importo dei corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno operate le detrazioni delle somme eventualmente dovute a titolo di penali per inadempienze o per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Il corrispettivo è versato a corpo al netto della ritenuta dello 0,50%, applicata ai sensi dell'art. 11 comma 6 del codice degli appalti e svincolabile in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di verifica di conformità delle prestazioni, previo rilascio del DURC.

ART. 12 (Cauzione)

A garanzia degli adempimenti di tutti gli obblighi del contratto stipulato, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, l'impresa aggiudicataria è tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo, da costituirsi secondo quanto previsto dall'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

ART. 13 (Cessione del contratto)

E' vietata, a pena di risoluzione, la cessione, anche parziale, del contratto.

ART. 14 (Codice Etico e Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001)

FASC ha approvato e formalmente adottato i propri Codice etico e Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in cui sono enunciati i principi etici ai quali si conforma nello svolgimento della propria attività e le modalità di gestione e organizzative, pertanto l'aggiudicatario si obbliga ad astenersi dall'assumere comportamenti contrari agli stessi nell'esecuzione del presente servizio.

L'eventuale violazione di tali principi è considerata quale inadempimento contrattuale e pertanto legittima FASC a risolvere il rapporto in essere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

ART. 15 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 187/2010, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e s.m.i.

Il C.I.G. (codice identificativo gara), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta del FASC relativo alla commessa e che deve essere utilizzato su tutti gli strumenti di pagamento è quello riportato sui documenti di gara.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 16 (Clausola penale)

La mancata, incompleta o irregolare effettuazione del servizio rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico o schema di contratto, nonché qualsiasi ritardo nell'esecuzione del servizio rispetto ai termini fissati dalla Fondazione comporterà l'applicazione di una penale giornaliera da 0,3 per mille a 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Delle applicazioni delle eventuali penali e dei motivi che le hanno determinate la Fondazione renderà tempestivamente informata l'impresa a mezzo PEC, assegnando alla stessa un termine per poter fornire eventuali giustificazioni che saranno oggetto di esame.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudicano il risarcimento di eventuali ulteriori oneri e/o danni subiti dalla Fondazione a causa dei ritardi e/o degli inadempimenti.

ART. 17 (Clausola risolutiva espressa)

La Fondazione si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto in caso di inadempimento, ossia qualora l'Impresa appaltatrice non ottemperi agli obblighi previsti dal presente Capitolato - Contratto e/o non ottemperi conformemente a quanto previsto dagli stessi.

In particolare, la facoltà di risoluzione immediata del contratto può essere esercitata dalla Fondazione nei seguenti casi:

- a) ritardo superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, nell'assunzione dell'appalto;
- b) raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- c) cessione totale o parziale dell'appalto ovvero sub-appalto, anche parziale, dei servizi previsti dal presente contratto;
- e) gravi e ripetute violazioni delle misure di sicurezza;
- f) frode;
- g) mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dal presente capitolato tecnico; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

- h) inosservanza di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i) mancanza e/o perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti leggi antimafia;
- j) mancanza e/o perdita dei requisiti di ordine generale e morale di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, autocertificati in sede di presentazione dell'offerta e comprovati in esito all'aggiudicazione definitiva;
- k) mancata comunicazione di fatti sopravvenuti che possano incidere negativamente sul possesso dei requisiti in ordine generale e morale di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, autocertificati in sede di presentazione dell'offerta e comprovati in esito all'aggiudicazione definitiva;
- l) violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico e del Modello 231/2001 adottati dalla Fondazione;
- m) fallimento dell'Impresa aggiudicataria;
- n) violazione della riservatezza e del segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui il personale dell'Impresa sia venuto a conoscenza in occasione dell'espletamento delle sue mansioni;
- o) tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato tecnico – schema di contratto e dagli altri documenti di gara;
- p) l'inadempimento dell'obbligazione generale che impone l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato con osservanza della diligenza resa necessaria dalla natura delle attività da svolgersi.

Al ricorrere delle condizioni sopra riportate, la Fondazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha facoltà di risolvere il contratto comunicando all'Impresa appaltatrice, mediante PEC, la propria volontà di avvalersi di tale clausola.

Negli altri casi di inadempimento contrattuale dell'Affidatario, il FASC, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1454 del Codice Civile, provvederà a contestare in forma scritta la violazione con invito ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio. Decorso tale termine, senza l'eliminazione dell'inadempimento, il rapporto con la Fondazione sarà risolto di diritto.

La risoluzione del contratto, in ogni caso, non esime la Fondazione dal pagamento del corrispettivo stabilito, in misura proporzionale alle prestazioni effettivamente rese dall'Affidatario al momento della risoluzione del contratto, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione all'Impresa inadempiente delle penali previste dall'articolo 17 del presente Capitolato, nonché l'obbligo, sempre gravante sull'Impresa inadempiente, di risarcire l'eventuale danno ulteriore subito dalla Fondazione.

ART. 18 (Recesso)

La Fondazione, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 123 del D.Lgs. n. 36/2023, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali, la Fondazione prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.

ART. 19 (Foro competente)

Per ogni controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

ART. 20 (Spese di contratto)

Il contratto deve essere registrato e alla registrazione stessa provvederà l'aggiudicatario. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di registrazione del contratto di appalto, i relativi diritti di segreteria, i bolli e tutte le spese accessorie relative al contratto, nonché le spese relative alla pubblicità legale del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di gara.

ART. 21 (Trattamento dei dati personali)

I dati forniti dagli operatori economici saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto delle disposizioni di legge, esclusivamente per le finalità indicate.

Finalità

I dati degli interessati, essenzialmente identificativi e contabili, oggetto del trattamento, sono utilizzati per adempiere a finalità strumentali allo svolgimento del rapporto in essere precontrattuale e/o contrattuale, il quale si concretizza nella gestione di servizi, anche professionali, oltre che nella gestione delle attività ad esse connesse, quali l'archiviazione, la fatturazione, l'elaborazione, nel completo rispetto del principio della correttezza e della liceità e delle disposizioni di legge.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad opera di soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza idonee previste dal legislatore.

Natura del conferimento e consenso

Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, in quanto l'eventuale rifiuto al rilascio comporta l'impossibilità per il Titolare di dar corso pienamente a tutte le attività necessarie o funzionali al rapporto instaurato/instaurando e di adempiere agli obblighi ad esso connessi.

Il consenso al trattamento dei suddetti dati non è necessario in quanto gli stessi sono raccolti per adempiere ad obbligo di legge o per l'esecuzione di obblighi derivanti da contratto.

Comunicazione, diffusione

I dati personali raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi diversi dal Titolare, dai Responsabili e dagli incaricati, fatte salve le comunicazioni a società e consulenti di cui il Titolare si avvale (consulenti legali, contabili...) ove esse siano necessarie e comunque indispensabili per lo svolgimento di attività funzionali al Titolare purché connaturate alle finalità di cui alla presente informativa, con garanzia di utilizzo da parte dei terzi nel completo rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge.

Diritti dell'interessato

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e al Capo VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE).

L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

Titolare

Titolare del trattamento dei dati è Fondazione FASC via Tommaso Gulli 39 20147 Milano. Tel 02 48778554 e-mail: segreteria@fasc.it

DPO

DPO è il dott. Daniele Antonio Galante – email: privacy@fasc.it

Tempo di conservazione

I dati personali dell'aggiudicatario saranno conservati per il tempo necessario all'espletamento dei rapporti sussistenti tra le parti e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del contratto.

ART. 22 (Riservatezza)

Tutti i dati e le informazioni acquisiti in ragione dell'esecuzione del presente Contratto devono considerarsi riservati.

ART. 23 (Responsabile del procedimento)

Il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo De Marcellis

ART. 24
(Norme di rinvio)

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al Codice Civile.